



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BENCINI, Maurizio ROMANI, CATALFO, PUGLIA,
MONTEVECCHI, SERRA, DONNO e BATTISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2014

Delega al Governo per l'introduzione di disposizioni in favore delle lavoratrici madri in materia previdenziale nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'elevazione del limite massimo di durata dei congedi lavorativi per gravi motivi familiari

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, in materia previdenziale, negli ultimi anni si è proceduto ad innalzare, seppure progressivamente, sia nel settore pubblico quanto in quello privato, i requisiti anagrafici utili per accedere al trattamento pensionistico.

Ed inoltre, con la riforma previdenziale hanno trovato accoglimento i rilievi dell'Unione europea sull'uguaglianza tra uomini e donne circa l'età pensionabile nonché l'esigenza di riequilibrare i conti, dato l'incremento della speranza di vita.

Sostanzialmente, l'obiettivo avuto di mira dalla riforma, invero, coincide con la garanzia di sostenibilità economica di lungo periodo del sistema che, oltre all'aggancio automatico dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita, ha previsto il posticipo della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette «finestre») e un generale incremento dei requisiti pensionistici.

Nonostante quanto appena detto circa l'esigenza di riequilibrio dei conti, non si può non tenere conto di quanto segue.

Gli accertamenti eseguiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul bilancio demografico nazionale, infatti, mostrano un incremento dell'aspettativa di vita con, al contempo, una riduzione importante del tasso di natalità.

I dati da ultimo citati, in particolare la bassa natalità, rappresentano il risultato di una importante carenza del nostro sistema previdenziale ed assistenziale ossia le misure di sostegno della famiglia e, soprattutto, delle madri lavoratrici.

Ed invero, non è un mistero che il lavoro svolto da una donna debba conciliarsi con l'educazione dei figli e, ancor più in generale, con qualunque altro impegno originato

nella famiglia. Le donne sono investite di una serie di responsabilità derivanti, oltre che dal percorso lavorativo intrapreso, dalla vita personale-familiare. Le madri, in particolar modo, soffrono la mancanza di una vera politica di pari opportunità che investa nei servizi pubblici, che le sostenga nel mercato del lavoro, che dia loro risposte alle indispensabili attività di cura per gravi motivi familiari, che possa rendere più tollerabile e lieve il doppio lavoro che le medesime donne sono obbligate a svolgere in tutte le fasi della loro vita. Tutto ciò, però, non influisce sull'uguaglianza richiesta dal sistema ai fini pensionistici.

Pertanto, l'equiparazione dell'età minima della pensione di vecchiaia non può non tener conto del lavoro svolto dalle lavoratrici madri in famiglia e, conseguentemente, a queste ultime non può non essere attribuito un credito contributivo che riguarda la maternità e, dunque, il lavoro di cura.

Il presente disegno di legge mira, a tal fine, al riconoscimento a favore delle lavoratrici madri di un anno di contribuzione figurativa, per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni, valido a tutti gli effetti di legge, ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva. Tale beneficio previdenziale, sostanzialmente, consiste in una riduzione dell'età pensionabile, pari a un anno per ogni figlio nato, fino a un massimo di cinque anni.

Ad ogni buon conto, certe considerazioni non possono non essere ripetute per chi assiste familiari disabili gravi (articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992). Come noto, il lavoro di cura ed assistenza coinvolge non solo le lavoratrici madri ma anche i lavoratori padri. Come noto, vi sono mol-

tissimi casi dove la disabilità di alcune persone è talmente grave da non consentire di svolgere in maniera autonoma nessuna attività legata tanto al proprio essere quanto nelle relazioni con il prossimo.

Disabilità viene comunemente intesa come sinonimo di menomazione, cioè un fatto accidentale che afferisce al fisico, alla mente, ai sensi. È uno scartamento più o meno grave dalla media della normalità, valutabile, sbrigativamente, con logiche sanitarie. Essa riguarda e risiede esclusivamente nella persona che ne è affetta (non usiamo questo termine a caso).

La disabilità non è un concetto imperituro che possa essere fotografato con un'immagine che non ha scadenza. Essendo il risultato di un'interazione, e potendo modificarsi uno degli elementi di tale «scambio», la disabilità che conosciamo oggi potrebbe essere molto diversa da quella di domani (peculiarità diverse, nuove forme di esclusione, nuove forme di partecipazione...). Assume, quindi, la forma del paradigma, cioè del modello interpretativo della realtà.

La connotazione di gravità viene assunta dall'*handicap* quando sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione. Ebbene, per tali soggetti la vita non può assumere lo stesso significato che ha per le persone cosiddette «normali», non può neanche definirsi tale. Ma l'attesa di vita ridotta nonché la pessima qualità della medesima non ricade solo sui soggetti affetti da disabilità grave ma coinvolge le loro famiglie ovvero la loro unica e vera risorsa dal momento che i servizi pubblici, in questo settore, risentono di note carenze.

Chi assiste in famiglia persone con necessità di assistenza continuata risente oggettivamente dell'usura personale nella propria esistenza. Vi è uno svantaggio oggettivo, relativo a tutto il lavoro svolto, non retribuito

né agevolato in alcun modo, attinente alle responsabilità familiari, di cura e della maternità.

Il presente disegno di legge parte dalla consapevolezza dell'indispensabilità delle cure e, pertanto, viene previsto che il periodo di congedo straordinario, di cui possono fruire i lavoratori e le lavoratrici che assistono i familiari conviventi con gravi disabilità, secondo la normativa nazionale attualmente pari a due anni, venga elevato a tre anni. Un congedo, dunque, retribuito a tutti gli effetti e con rilevanza ai fini pensionistici.

Il presente disegno di legge prevede, conformemente a quanto sin ora detto, una delega al Governo in ragione dell'enorme complessità del sistema previdenziale il quale necessita, invero, di interventi di varia natura. Questi ultimi, però, possono essere attuati solo dopo un'analisi normativa e contabile da parte del Governo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, non risultando possibile procedere in sede di conferimento della delega, a causa della complessità della materia trattata, all'esatta determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni delegate; secondo quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, la quantificazione degli oneri è rimessa alla fase di adozione del decreto legislativo e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura è condizionata all'adozione di specifici provvedimenti legislativi. Al decreto legislativo deve essere allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In questi ultimi casi, infatti, il decreto legislativo viene emanato successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le opportune e necessarie risorse finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'introduzione di un credito contributivo ai fini pensionistici in favore delle lavoratrici madri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di agevolazioni contributive a favore delle lavoratrici madri, in conformità al seguente principio e criterio direttivo: riconoscimento di un credito di un anno di contribuzione figurativa, per ogni figlio, fino ad un massimo di cinque anni, in favore delle lavoratrici madri, valido a tutti gli effetti di legge ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello stesso. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'arti-

colo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Allo schema del decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «due anni» sono sostituite delle seguenti: «tre anni».

2. Al primo periodo del comma 5-bis dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

